



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA**

APPROVATO con Deliberazione del CC n. 13/2004 e n. 52/2004

- *Aggiornato secondo il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n° 285 in data 10 settembre 1990*
- *Aggiornato con le modifiche ed integrazioni Ministero della Salute nota del 22/11/2004 n° 11687 (testo sottolineato).*

MODIFICATO con Deliberazione del CC n/2024

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Vigilanza e manutenzione
Art. 3 – Responsabilità

TITOLO II – SERVIZI DEL CIMITERO

Art. 4 – Compiti del Servizio di custodia
Art. 5 – Orario di apertura e chiusura
Art. 6 – Norme sull'accesso al Cimitero
Art. 7 – Lavori privati

TITOLO III – DENUNCE DELLE CAUSE DI MORTE ED ACCERTAMENTI DEL DECESSO

Art. 8 – Constatazione di decesso
Art. 9 – Referto dell'Autorità Giudiziaria

TITOLO IV – PERIODI DI OSSERVAZIONE

Art. 10 – Chiusura del feretro
Art. 11 – Locale di osservazione

TITOLO V - PERMESSI DI SEPPELLIMENTO

Art. 12 - Autorizzazione
Art. 13 – Prodotti abortivi, del concepimento e parti anatomiche riconoscibili

TITOLO VI – TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 14 – Carro funebre
Art. 15 – Decreto per il trasporto
Art. 16 – Spesa per il trasporto
Art. 17 – Funerale
Art. 18 – Vigilanza sul trasporto

TITOLO VII – STRUTTURE CIMITERIALI

Art. 19 – Sepoltura
Art. 20 – Concessione amministrativa
Art. 21 – Assegnazione di sepoltura

TITOLO VIII - INUMAZIONI

Art. 22 – Campo di Inumazione
Art. 23 – Disposizione delle fosse
Art. 24 – Individuazione delle fosse
Art. 25 – Feretro per Inumazione
Art. 26 – Lapide ed ornamenti
Art. 27 – Rimozione degli ornamenti

TITOLO IX - TUMULAZIONI

Art. 28 – Loculo ((e Celletta)) - nuovo inserimento
Art. 29 – Pluralità di sepolture
Art. 30 – Feretro per Tumulazione
Art. 31 – Lapide ed ornamenti
Art. 32 – Rimozione degli ornamenti
Art. 33 – Concessione perpetua

TITOLO X – SEPOLCRI PRIVATI

Art. 34 – Concessione di Area
Art. 35 – Diritti e doveri del Concessionario
Art. 36 – Progetto per Sepolcro privato
Art. 37 - Beneficiari
Art. 38 – Titolarità della Concessione. ((Trasmissibilità e rinuncia))- nuovo inserimento

TITOLO XI – ZONE ADIBITE A “SPARGIMENTO DELLE CENERI IN NATURA” ED AFFIDAMENTO DELL'URNA

Art. 39 – Spargimento delle ceneri in natura ed affidamento dell'urna

TITOLO XII – OSSARI COMUNI

Art. 40 – Contenuto

TITOLO XIII – CINERARI COMUNI

Art. 41 – Contenuto

TITOLO XIV – ESTINZIONI DELLE CONCESSIONI

Art. 42 – Cause di estinzione
Art. 43 – Scadenza
Art. 44 - Revoca
Art. 45 - Decadenza
Art. 46 – Rinuncia e relativo rimborso
Art. 47 – Soppressione del Cimitero

TITOLO XV – ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI E TRASLAZIONI

Art. 48 – Calendario degli spostamenti
Art. 49 – Estumulazione ordinaria
Art. 50 – Estumulazione straordinaria
Art. 51 – Esumazione ordinaria
Art. 52 – Esumazione straordinaria
Art. 53 – Traslazione
Art. 54 – Rifiuti ed oggetti rinvenuti all'atto di Estumulazione, Esumazione e Traslazione

TITOLO XVI – TARIFFE E DIRITTI

Art. 55 - Tariffa
Art. 56 – Tariffa per rinnovo della Concessione a termine
Art. 57 - Diritti

TITOLO XVII – SEPOLTURE PARTICOLARI

Art. 58 – Reparti speciali nel Cimitero
Art. 59 – Costruzione di Sepolcri privati all'esterno del Cimitero

TITOLO XVIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 60 - Sanzioni
Art. 61 - Abrogazioni

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i Servizi Mortuari di competenza del Comune, le Concessioni relative alle sepolture, nonché la tenuta e pulizia del Cimitero in applicazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, del Titolo IX del Nuovo Regolamento dell'Ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 03 novembre 2000 n° 396 e del Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n° 1265.

Per tutto ciò che non viene espressamente normato nei successivi articoli del presente Regolamento, si farà riferimento al già citato D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

Art. 2 – Vigilanza e manutenzione

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del Cimitero, nonché lo svolgimento dei Servizi Mortuari spettano al Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, che vi provvede in attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite gli Uffici comunali ed avvalendosi degli Organi di Controllo competenti.

Art. 3 – Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, danni e furti alle cose.

TITOLO II – SERVIZI DEL CIMITERO

Art. 4 – Compiti del Servizio di custodia

Il Responsabile del Servizio di custodia è tenuto alla manutenzione del Cimitero nonché dei servizi che in esso si svolgono ed in particolare:

- 1°. per ogni salma ricevuta ritira e conserva l'Autorizzazione al Seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile nonché l'Autorizzazione al Trasporto che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- 2°. esegue gli scavi delle fosse e provvede sia alle Inumazioni sia alle Tumulazioni dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge a seconda che si tratti di Inumazione o di Tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali impartite in merito dalle Autorità competenti;
- 3°. iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, le Inumazioni, le Tumulazioni, le Cremazioni, con le indicazioni prescritte dal D.P.R. n° 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad Estumulazioni, Esumazioni, Traslazioni di salme o di resti mortali; tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere esibito ad ogni richiesta degli Organi di Controllo;
- 4°. cura l'apposizione dei cippi regolamentari distintivi delle fosse di Inumazione e provvede alla numerazione dei Loculi;

- 5°. effettua, se previsto nei documenti di affidamento del servizio, le Estumulazioni ed Esumazioni ordinarie, regolate dal Sindaco nel rispetto delle prescrizioni del Capo XVII del D.P.R. n° 285/1990; presenza a quelle straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria; delle operazioni sopra descritte redige, ogni volta, apposito verbale secondo le formalità previste dal successivo articolo 48 del presente Regolamento; verifica che la Traslazione delle salme, autorizzata dal Sindaco, avvenga nel rispetto dell'art. 88, comma 2, del D.P.R. n° 285/1990, o provvedendo direttamente, se le richieste sono relative allo stesso Cimitero;
- 6°. sorveglia che ogni intervento sulle salme o sulle Tombe sia debitamente autorizzato e controlla che venga effettuata la manutenzione delle Tombe private dai Concessionari;
- 7°. regola l'apertura al pubblico del Cimitero secondo gli orari stabiliti (conservando le chiavi del cancello);
- 8°. vigila e si accerta che la costruzione di Sepolcri od ogni altro intervento di privati nel Cimitero, siano debitamente autorizzati;
- 9°. garantisce la pulizia dei locali del Cimitero, sotto i loggiati, nei campi di Inumazione e nei rispettivi vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati; durante il periodo invernale provvede allo sgombero della neve e allo spargimento del sale antighiaccio nei vialetti;
- 10°. provvede alla manutenzione degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- 11°. ABROGATO;
- 12°. svolge inoltre tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del Cimitero.

Art. 5 – Orario di apertura e chiusura

La determinazione dell'orario di apertura del Cimitero, viene stabilita su indicazione del Sindaco sentito il Responsabile del Servizio.

Art. 6 – Norme sull'accesso al Cimitero

Nel Cimitero è vietato:

- 1°. ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo;
- 2°. manomettere, rimuovere, danneggiare o asportare le cose di pertinenza delle sepolture; calpestare o danneggiare aiuole, prati, siepi od alberi; disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- 3°. l'accesso al Cimitero a persone con cani o altri animali, ed ai fanciulli di età inferiore agli anni otto se non accompagnati da adulti;
- 4°. l'accesso a veicoli di ogni genere, eccettuato il Carro Funebre ed i mezzi del Comune; per il trasporto di eventuali materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà consentito a condizione che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del mezzo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del Cimitero;
- 5°. svolgere attività di vendita di qualsivoglia bene e/o offrire servizi.

Art. 7 – Lavori privati

Gli esecutori di lavori privati (Tombe di Famiglia, Cappelle, ecc...) all'interno del Cimitero, debbono:

- 1°. richiedere ed avere ottenuto la relativa Concessione Edilizia;

- 2°. avere cura di non arrecare danni a cose di proprietà comunale o di terzi;
- 3°. rimuovere i materiali di scavo o rifiuto e, di volta in volta, trasportarli nei luoghi indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- 4°. ripristinare, al termine dei lavori, il suolo temporaneamente occupato;
- 5°. lavorare le lapidi ed i monumenti funebri al di fuori del Cimitero ed introdurli completamente finiti e pronti per la loro definitiva collocazione;
- 6°. astenersi dall'esecuzione dei lavori stessi nel periodo dal 25 ottobre al 05 novembre di ogni anno.

TITOLO III – DENUNCE DELLE CAUSE DI MORTE ED ACCERTAMENTI DEL DECESSO

Art. 8 – Constatazione di decesso

Chiunque ne sia informato, ha l'obbligo di denunciare al più presto, e non oltre alle ventiquattro (24) ore, al Sindaco, il decesso di un individuo; il medico curante, compilando apposita scheda stabilita dal Ministero della Salute, comunicherà la malattia ritenuta causa di morte.

In caso di morte senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte presunta è resa, insieme con il Certificato Necroscopico, dal medico necroscopo nominato dall'Azienda Sanitaria Locale.

Qualora alla persona defunta siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui al D. Lgs. n° 230 del 17/03/1995 e successive modifiche, in quanto applicabili.

L'obbligo di denuncia di cui al primo comma esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, sia per riscontro diagnostico osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 del D.P.R. n° 285/1990.

Il medico curante, o necroscopo, per il prescritto periodo di osservazione, propone al Sindaco l'eventuale trasferimento alla Camera Mortuaria o altro locale idoneo.

Art. 9 – Referto dell'Autorità Giudiziaria

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in seguito a riscontro diagnostico o autopsia (in caso di impossibilità all'individuazione della causa di morte), rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovute a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. n° 365 del Codice Penale e n° 4 del Codice di Procedura Penale; in tali casi il rilascio del Nulla-Osta per il Seppellimento spetta all'Autorità Giudiziaria.

Pari obbligo di rapporto spetta anche al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il Nulla-Osta per la Sepoltura.

TITOLO IV – PERIODI DI OSSERVAZIONE

Art. 10 – Chiusura del feretro

Nessuna salma può essere conservata in cella frigorifera, sottoposta ad autopsia od a trattamenti conservativi, chiusa nella cassa, Cremata, Inumata o Tumulata, prima che sia trascorso il periodo di osservazione previsto dagli artt. n° 8 e 9 del D.P.R. n° 285/1990.

Durante il periodo di osservazione al cadavere deve essere assicurata la sorveglianza.

Nello stesso periodo, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, il corpo deve essere posto in condizioni tali che le stesse non siano ostacolate.

Art. 11 – Locale di osservazione

In apposito locale saranno ricevute, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:

- 1°. morte in abitazioni inadatte al mantenimento del cadavere;
- 2°. morte a seguito di accidente accaduto in luogo pubblico;
- 3°. ignote, di cui debba farsi il riconoscimento.

Tale locale è predisposto dal Comune in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 del D.P.R. n° 285/1990.

TITOLO V - PERMESSI DI SEPPELLIMENTO

Art. 12 - Autorizzazione

L'Autorizzazione per la Sepoltura di una salma nel Cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria anche quando è stato emesso Nulla-Osta dell'Autorità Giudiziaria in conformità al precedente articolo 9 del presente Regolamento o per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute.

Art. 13 – Prodotti abortivi, del concepimento e parti anatomiche riconoscibili

Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti (20) alle ventotto (28) settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto (28) settimane di vita intrauterina che, all'Ufficiale dello Stato Civile non siano dichiarati come "nati morti", le Autorizzazioni di Trasporto e di Seppellimento, sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Su richiesta dei genitori nel Cimitero possono essere raccolti, con le stesse procedure, anche prodotti del concepimento di età inferiore alle venti (20) settimane.

Nei casi di cui sopra gli aventi causa sono tenuti a presentare, entro ventiquattro (24) ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Tale procedura si applica anche nei casi di parti anatomiche riconoscibili, come specificato nell'art. 3 del D.P.R. n° 254/2003, provenienti

da interventi di amputazione con la sola differenza che il termine ultimo per presentare domanda di sepoltura è fissato in quarantotto (48) ore.

In caso contrario sarà la struttura ospedaliera a provvedere per la sepoltura o cremazione in strutture esistenti nel Comune di appartenenza dell'Ospedale.

Tutti i predetti permessi, compresi quelli indicati al precedente articolo 12 del presente Regolamento, dovranno essere consegnati dall'incaricato al trasporto all'addetto al Cimitero e da quest'ultimo conservati.

TITOLO VI – TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 14 – Carro funebre

Il trasporto dei cadaveri deve essere effettuato in appositi carri chiusi, con l'osservanza delle norme e disposizioni generali di cui all'art. 16 e seguenti del D.P.R. n° 285/1990.

Per i feretri destinati ad essere trasportati fuori dal territorio comunale, viene applicata la normativa prevista dall'art. 30 del D.P.R. n° 285/1990.

Art. 15 – Decreto per il trasporto

Il trasporto di una salma, o di parte di cadavere o di resti mortali o di ossa umane, fuori dal Comune (o presso il locale di osservazione), è sempre e comunque autorizzato dal Responsabile del servizio.

L'Autorizzazione in questione deve essere consegnata a chi riceve la salma.

Il trasporto all'estero è regolato dalle norme contenute nell'accordo Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 che prevede l'emissione del "Passaporto Mortuario", ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n° 285/1990 e del D.P.C.M. del 26/05/2000.

Per gli Stati che non aderiscono alla predetta Convenzione, il trasporto è regolato dagli artt. 28 e seguenti del D.P.R. n° 285/1990 e dal D.P.C.M. del 26/05/2000.

Per il trasporto di salma da o per lo Stato della Città del Vaticano, si applica invece la Convenzione del 28 aprile 1938 in materia.

Art. 16 – Spesa per il trasporto

Il trasporto di salma viene effettuato dall'Impresa di Pompe Funebri scelta dai familiari del defunto e le spese di tale trasporto sono a loro carico.

Art. 17 – Funerale

Il trasporto funebre all'interno del Comune deve, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero.

I funerali devono svolgersi nell'orario seguente:

- ❖ GIORNI FERIALI: - nelle ore antimeridiane dalle 08.45 alle 12.30;
- nelle ore pomeridiane dalle 14.30 alle 16.30 (periodo estivo);
dalle 14.30 alle 16.00 (periodo invernale);
- ❖ GIORNI FESTIVI: entro le ore 12.00 e solo nel caso di due festività consecutive

I cortei funebri a piedi possono essere seguiti dall'abitazione del defunto alla Chiesa, oppure, qualora non vengano eseguite funzioni religiose, al Cimitero, per un percorso non superiore a cinquecento (500) metri.

E' comunque sempre vietato qualsiasi corteo di persone appiedate che dovesse interessare Strade Statali (eccetto per gli attraversamenti).

I suddetti cortei non possono fare soste lungo il percorso, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 18 – Vigilanza sul trasporto

Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dovrà vigilare sul rispetto delle norme di cui all'art. 30 del D.P.R. n° 285/1990.

TITOLO VII – STRUTTURE CIMITERIALI

Art. 19 – Sepoltura

Nel Cimitero esiste la possibilità di usufruire dei seguenti tipi di sepolture:

- 1°. Suoli per Inumazioni individuali - concessione **TRENTENNALE**;
- 2°. Loculi per Tumulazioni - concessione **CINQUANTENNALE**;
- 3°. Cellette Ossarie per la Tumulazione di resti mortali - concessione **QUARANTENNALE**;
- 4°. Cellette per la Tumulazione delle Urne Cinerarie a seguito di Cremazione - concessione **QUARANTENNALE**;
- 5°. Aree per la costruzione di Tombe di Famiglia, Edicole funerarie, Cappelle ecc... - concessione **NOVANTANOVVENALE**.
- 6°. **ABROGATO**;
- 7°. Cinerario Comune per la raccolta delle ceneri;
- 8°. Ossario Comune per la raccolta dei resti mortali.

Tali concessioni si concretizzano attraverso l'acquisizione, da parte del Concessionario, del diritto d'uso a fronte del pagamento di un corrispettivo al Comune, tariffa di concessione stabilita dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

Art. 20 – Concessione amministrativa

Le sepolture di cui al precedente articolo 19 del presente Regolamento, sono concesse in uso, attraverso una Scrittura Privata/Atto Pubblico, dal Comune al Concessionario per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile alla scadenza.

Le Concessioni di cui ai punti 1°, 2° e 4° dell'articolo succitato vengono rilasciate solo all'atto del decesso della persona che si intende seppellire.

Le Concessioni di cui al punto 2° dell'articolo succitato vengono rilasciate all'atto del decesso della persona che si intende seppellire con la possibilità per il coniuge / convivente (da intendersi convivenza di fatto o appartenente a stessa famiglia anagrafica) superstite ultrasessantacinquenne di avere in concessione il Loculo adiacente per la propria sepoltura a tariffa maggiorata stabilita dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

Le Concessioni di cui al punto 2° del presente articolo vengono inoltre rilasciate al coniuge / convivente (da intendersi convivenza di fatto o appartenente a stessa famiglia anagrafica) superstite ultrasessantacinquenne di defunto già sepolto, in deroga al principio dell'assegnazione senza soluzione di continuità, qualora il Loculo adiacente risulti libero.

Il loro eventuale rinnovo è subordinato a deliberazione della Giunta Comunale, che deciderà in relazione alle contingenze del momento.

Qualora alla scadenza della Concessione non venisse esercitato il diritto di rinnovo, verrà proceduto in conformità al successivo articolo 43 del presente Regolamento.

La Scrittura Privata disciplina i rapporti tra Comune e Concessionario e richiama esplicitamente le norme legislative e regolamentari, anche future, se ed in quanto applicabili.

La sepoltura può essere utilizzata unicamente dall'avente diritto (salvo i casi in cui è prevista la possibilità di collocare più defunti in una singola sepoltura) e la sua durata si concretizza solo con la presenza delle ceneri, della salma o dei resti mortali.

Art. 21 – Assegnazione di sepoltura

L'Amministrazione Comunale, con proprio atto e conformemente alla disponibilità del Cimitero, fissa i criteri per la Concessione delle sepolture di cui al precedente articolo 19 (ad esclusione delle Aree - punto 5° -) del presente Regolamento, tenendo conto che hanno diritto di sepoltura nel Cimitero stesso:

- 1°. i residenti nel Comune al momento del decesso;
- 2°. i deceduti nel territorio comunale, le cui salme non vengano reclamate da nessun avente diritto;
- 3°. i nati nel Comune di Buttigliera Alta;
- 4°. gli ascendenti e discendenti in linea retta e gli affini (tutti fino al primo grado), coniugi e conviventi (da intendersi convivenza di fatto o appartenente a stessa famiglia anagrafica) di residenti e/o di defunti già sepolti nel Cimitero di Buttigliera Alta;
- 5°. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Buttigliera Alta e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero;
- 6°. i resti mortali e/o ceneri delle persone sopra elencate.

Le Concessioni indicate nei punti 3°, 4° e 6° si rilasciano, eventualmente a tariffa differenziata deliberata dalla Giunta Comunale, in quanto gli individui interessati, al momento del decesso, sono sprovvisti del requisito della residenza nel Comune.

Sarà possibile, derogare ai principi di cui ai punti precedenti del presente articolo in caso di inserimento di ulteriori cassettoni ossarie o di urne cinerarie in posti già occupati, a norma del successivo articolo 29 del presente Regolamento, in quanto tali operazioni non incidono negativamente sulla carenza di posti disponibili da assegnare per le sepolture.

TITOLO VIII – INUMAZIONI

Art. 22 – Campo di Inumazione

I Campi destinati alla sepoltura per Inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I Campi di Inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve avvenire cominciando dall'estremità sinistra ed in basso di ciascun riquadro e successivamente a salire, fila per fila, senza soluzione di continuità.

Le sole eccezioni a tale criterio sono costituite dalle salme non ancora mineralizzate dopo il periodo di rotazione, le quali restano nella medesima fossa per un altro periodo; oppure da esigenze tecniche che non consentono il rispetto di quanto indicato al comma precedente.

Art. 23 – Disposizione delle fosse

I viali di passaggio tra i Campi di Inumazione devono essere provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse stesse.

La distanza delle fosse una dall'altra e le misure dello scavo delle stesse sono regolate dagli artt. 71 e seguenti del D.P.R. n° 285/1990.

Art. 24 – Individuazione delle fosse

Ogni fossa dei Campi di Inumazione, deve essere contraddistinta a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alle azioni disagregatrici degli agenti atmosferici e portare un numero progressivo come previsto dal precedente articolo 4 (punto 4°) del presente Regolamento.

Art. 25 – Feretro per Inumazione

Per la confezione delle casse destinate all'Inumazione, non è consentito l'uso di metalli od altri materiali non biodegradabili.

Ogni cadavere deve essere collocato in cassa singola ed Inumato in fossa separata dalle altre.

Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

Nel caso di arrivo nel Cimitero di una salma contenuta in doppia cassa - l'una di legno e l'altra di zinco (a norma dell'art. 30 del D.P.R. n° 285/1990) - perché proveniente dall'estero o perché è stato utilizzato un mezzo di trasporto diverso dall'Autofunebre, l'Inumazione sarà consentita soltanto dopo che alla cassa stessa siano state praticate opportune aperture in modo da favorire il processo di mineralizzazione.

Art. 26 – Lapide ed ornamenti

Sulle sepolture dei Campi di Inumazione, è consentita l'apposizione di croci, lapidi contenenti le generalità, la foto del defunto ed eventualmente epigrafi composte da rituali espressioni brevi.

Tali manufatti:

- 1°. dovranno essere perfettamente allineati;
- 2°. dovranno avere un'altezza massima di ottanta (80) centimetri;
- 3°. non dovranno coprire un'estensione superiore ai 2/3 della fossa ed essere situati all'interno del perimetro della fossa stessa.

E' consentita, inoltre, la collocazione di piante di piccole dimensioni.

Le corone e gli altri ornamenti al seguito del feretro, in occasione dei funerali, dovranno essere collocati negli spazi indicati dal personale addetto.

Infine, non è consentita la collocazione di vasi e piante od altri ornamenti ingombranti sui marciapiedi, corsie o corridoi di accesso.

I manufatti e gli ornamenti non in regola potranno essere rimossi senza preavviso alcuno e senza che gli interessati possano avanzare pretese in merito in seguito all'emissione di apposita Ordinanza.

Art. 27 – Rimozione degli ornamenti

Le lapidi, croci, ecc... poste sulle fosse, non potranno esser rimosse senza specifica autorizzazione del Sindaco.

All'atto delle Esumazioni, sia ordinarie sia straordinarie, il materiale sopra indicato sarà conservato per trenta (30) giorni all'interno del Cimitero, a disposizione di coloro che, avendone diritto, ne richiederanno il ritiro.

Nessun corrispettivo può essere richiesto o concesso per questo tipo di cessione.

Trascorso tale termine, senza che nessuno abbia provveduto al ritiro, il materiale di cui al primo comma del presente articolo, verrà smaltito a cura del Comune secondo quanto stabilito dal successivo articolo 54 del presente Regolamento oppure conservato a cura del Responsabile del Servizio di custodia del Cimitero al fine di essere usufruito per necessità strettamente pertinenti alla destinazione originaria degli ornamenti stessi.

TITOLO IX - TUMULAZIONI

Art. 28 – Loculo e Celletta

I manufatti destinati ad ospitare i Loculi e le Cellette Cinerarie ed Ossarie devono essere realizzati seguendo le indicazioni contenute nell'art. 76 del D.P.R. n° 285/1990 e nel punto 13 della Circolare del Ministero della Sanità n° 24/1993 e s.m.i.

L'utilizzazione dei Loculi e delle Cellette Cinerarie ed Ossarie avviene cominciando dall'estremità sinistra ed in basso di ciascun blocco di manufatti e successivamente a salire, fila per fila, senza soluzione di continuità per i blocchi costruiti dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Mortuaria mentre i criteri di assegnazione dei posti insistenti nei manufatti costruiti precedentemente a tale data seguiranno le modalità contenute nel vecchio Regolamento di Polizia Mortuaria.

Nel caso che il congiunto più prossimo - coniuge/convivente (da intendersi convivenza di fatto o appartenente a stessa famiglia anagrafica) o parente di I grado del/della defunto/a ancora in vita sia in possesso di Certificato di Invalidità si potrà procedere all'assegnazione del Loculo/Celletta posta in basso/prima fila disponibile.

Art. 29 – Pluralità di sepolture

E' consentito che nei Loculi o nelle Cellette Cinerarie ed Ossarie vengano depositate, più Cassettime di resti mortali od Urne cinerarie appartenenti alla stessa famiglia o convivenza (nel rispetto di quanto disposto al precedente articolo 21 del presente Regolamento) ove vi sia capienza.

Art. 30 – Feretro per Tumulazione

Le salme destinate alla Tumulazione devono essere chiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, conformemente al disposto degli artt. 30 e 31 del D.P.R. n° 285/1990.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione delle generalità del defunto.

Art. 31 – Lapide ed ornamenti

La Concessione del Loculo comprende la fornitura della lastra marmorea. Nella realizzazione della lapide:

- 1°. la lastra marmorea deve essere fissata al muro tramite gli appositi tasselli;

- 2°. il vaso per i fiori deve essere collocato seguendo le caratteristiche del blocco interessato;
- 3°. l'eventuale portalamпада votiva od il secondo vaso portafiori, dovrà obbligatoriamente essere collocato nella parte opposta;
- 4°. la foto e le generalità del defunto dovranno avere tutte le stesse misure e le stesse caratteristiche (es.: stile del carattere di scrittura, eventuali epigrafi composte da rituali espressioni brevi, ecc...); nel caso il Loculo contenga più di un defunto sia la foto sia le generalità dovranno essere rimpicciolite (mantenendo però inalterato lo stile usato per i Loculi contenenti un solo feretro) per consentire l'apposizione di tutti i dati necessari.

Non è consentita la posa di oggetti, fissi o mobili, che sporgano dal marmo oltre venti (20) centimetri.

Non è consentito altresì deporre piante od altri ornamenti ingombranti esternamente alla lapide, sui marciapiedi e nelle corsie o corridoi di accesso.

Le corone e gli altri ornamenti al seguito del feretro, in occasione dei funerali, dovranno essere collocati negli spazi indicati dal personale addetto.

I manufatti e gli ornamenti non in regola potranno essere rimossi senza preavviso alcuno e senza che gli interessati possano avanzare pretese in merito in seguito all'emissione di apposita Ordinanza.

Art. 32 – Rimozione degli ornamenti

La rimozione degli ornamenti, avverrà, anche in questo caso, come stabilito dal precedente articolo 27 del presente Regolamento.

Art. 33 – Concessione perpetua

Gli eredi del Concessionario, in caso di durata perpetua, possono, trascorsi trenta (30) anni dalla Tumulazione, Estumulare la salma presente nel Loculo a norma del successivo articolo 50 del presente Regolamento, ed occupare il Loculo stesso con la salma di un parente entro il terzo grado con il primo Concessionario tumulato.

Mancando discendenti diretti di cui al precedente comma del presente articolo, trascorsi cinquanta (50) anni dalla Tumulazione dell'ultima salma, ed in caso di fabbisogno all'interno del Cimitero, il Comune provvederà, a proprie spese, alla Estumulazione della salma stessa (con raccolta e tumulazione delle ossa in una Celletta Ossaria perpetua) al fine di poter utilizzare il Loculo in questione per una nuova sepoltura.

TITOLO X – SEPOLCRI PRIVATI

Art. 34 – Concessione di Area

Per ottenere la Concessione di Aree previste nel Piano Regolatore Cimiteriale, di cui al precedente articolo 19 (punto 5°) del presente Regolamento, gli interessati (siano essi privati o Enti, Associazioni, Gruppi ecc...,) dovranno presentare domanda al Sindaco.

I richiedenti di cui al precedente comma del presente articolo, non possono fare di tali concessioni oggetto di lucro e/o di speculazione.

In caso il richiedente sia un privato (o anche una Famiglia) non è possibile concedere più di un lotto e non è necessario che detto richiedente sia residente nel Comune; condizione, quest'ultima, al contrario irrinunciabile per la Concessione ad Enti, Associazioni, Gruppi ecc..., che dovranno quindi avere la sede legale nel territorio comunale.

Le Aree verranno concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, saturando i lotti definiti di volta in volta dalla Giunta Comunale.

Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale:

- 1°. entro quindici (15) giorni dovrà provvedere al versamento della corrispettiva tariffa;
- 2°. entro trenta (30) giorni dovrà presentarsi all'Ufficio Segreteria del Comune per la stipula dell'atto di Concessione;
- 3°. entro un (1) anno dovrà presentare domanda di Concessione Edilizia presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
- 4°. entro un (1) anno dal rilascio della Concessione Edilizia dovrà iniziare i lavori che dovranno terminare entro tre (3) anni dall'effettivo inizio dei lavori stessi.

Il non rispetto di quanto sopra indicato, senza giustificato motivo, produrrà gli effetti previsti dal Codice Civile in materia di contratti.

Nella circostanza specifica il Concessionario avrà unicamente diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato a titolo di concessione detratte le spese.

Art. 35 – Diritti e doveri del Concessionario

Il/i Concessionario/i di un'Area cimiteriale per la costruzione di una Tomba di Famiglia, Edicola, Cappella ecc... assume/ono il diritto di uso del sepolcro come stabilito dal relativo contratto.

Durante il periodo di concessione ogni tipo di manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del/i Concessionario/i.

Allo scadere della Concessione, qualora non si proceda al rinnovo, verrà applicato il successivo articolo 43 del presente Regolamento.

Art. 36 – Progetto per Sepolcro privato

I manufatti destinati ad ospitare i Loculi e le Cellette delle Tombe di Famiglia, Edicole, Cappelle ecc... devono essere realizzati seguendo le indicazioni contenute nell'art. 94 del D.P.R. n° 285/1990 e nel Piano Regolatore Cimiteriale del Comune.

Art. 37 - Beneficiari

Il diritto d'uso dei Sepolcri privati, concesso a persone fisiche, se non diversamente indicato nell'atto di Concessione (come specificato nel precedente articolo 35 del presente Regolamento), è riservato:

- 1°. ai concessionari in via esclusiva;
- 2°. all'eventuale coniuge ed ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, agli affini ed ai conviventi (da intendersi convivenza di fatto o appartenente a stessa famiglia anagrafica).

Il diritto d'uso concesso ad Enti, Associazioni, Gruppi ecc..., è riservato esclusivamente alle persone appartenenti a tali Enti, Associazioni, Gruppi ecc..., e/o indicate nell'atto di Concessione.

In ogni caso, tale diritto d'uso può essere esercitato fino al completamento della capienza del Sepolcro.

Art. 38 – Titolarità della Concessione, trasmissibilità e rinuncia

Nel caso che un'unica Concessione di Area sia fatta a due o più Famiglie, tutti i Concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri previsti dai precedenti articoli del Titolo X del presente Regolamento.

Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della Concessione di Area a beneficio di chi non sia già erede legittimo.

Alla morte del/i Concessionario/i la titolarità della Concessione stessa passa gratuitamente ai familiari nei modi stabiliti dal Libro Secondo detto "delle Successioni", Titolo II, Capo I (artt. dal 565 al 580) del Codice Civile. I familiari che subentrano nella titolarità sono tenuti a darne comunicazione al Comune.

Qualora il titolare della Concessione sia un Ente ecc... non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o subingressi nella titolarità.

Il diritto di esservi sepolti è liberamente trasmissibile per atto tra vivi o mortis causa dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia.

L'avente diritto d'uso della sepoltura privata può rinunciarvi in qualsiasi momento limitatamente alla propria posizione personale con divieto, pertanto, di individuare soggetti in qualsiasi modo beneficiari della rinuncia medesima. La rinuncia non pregiudica di per sé i diritti dei familiari del rinunciante. La rinuncia va fatta per iscritto, è atto unilaterale recettizio ed è sempre revocabile. La rinuncia al diritto d'uso personale non fa sorgere diritto ad alcun rimborso o indennizzo.

TITOLO XI – ZONE ADIBITE A “SPARGIMENTO DELLE CENERI IN NATURA” ED AFFIDAMENTO DELL'URNA

Art. 39 – Spargimento delle ceneri in natura ed affidamento dell'urna

ABROGATO - Si rinvia a specifico Regolamento in materia.

TITOLO XII – OSSARI COMUNI

Art. 40 – Contenuto

Nel caso di rinvenimento di resti umani e/o in occasione delle Estumulazioni e/o Esumazioni, le ossa devono essere raccolte e depositate nell'Ossario Comune, a meno che coloro che ne abbiano interesse facciano richiesta per ottenerne una diversa collocazione nel Cimitero medesimo o in un altro.

Nel caso di intervento degli aventi diritto, le ossa stesse devono essere raccolte nelle prescritte cassette di zinco a norma dell'art. 36 del D.P.R. n° 285/1990.

TITOLO XIII – CINERARI COMUNI

Art. 41 – Contenuto

ABROGATO

TITOLO XIV – ESTINZIONI DELLE CONCESSIONI

Art. 42 – Cause di estinzione

La Concessione di sepolture (Loculi, Cellette Ossarie e Cinerarie e Suoli) e di Aree per la costruzione di Sepolcri privati si estingue ed è quindi possibile riutilizzarla per una nuova Concessione per la sepoltura, nei seguenti casi:

- 1°. scadenza del periodo di Concessione;
- 2°. revoca della Concessione;
- 3°. decadenza della Concessione;
- 4°. rinuncia alla Concessione;
- 5°. soppressione del Cimitero.

In ognuno dei casi su menzionati il Comune provvede a ricercare eventuali persone obbligate e/o tenute a curare la Concessione adottando tutti i mezzi atti a fornire la massima pubblicità degli avvisi anche a mezzo di affissione all'Albo Pretorio e presso il Cimitero per un periodo di almeno novanta (90) giorni consecutivi.

Qualora non lo abbiano già fatto o non provvedano a farlo gli aventi causa, il Comune procede alla Estumulazione e/o Esumazione delle salme conformemente all'art. 86 del D.P.R. n° 285/1990.

Art. 43 – Scadenza

Ogni tipo di sepoltura, allo scadere del periodo di Concessione di cui al precedente articolo 19 del presente Regolamento, senza che venga esercitato il diritto di rinnovo ritorna di proprietà comunale, previa adeguate ricerche ed eventuali Estumulazioni e/o Esumazioni come stabilito dal precedente articolo 42, commi 2 e 3, del presente Regolamento.

Art. 44 - Revoca

La revoca può essere esercitata dal Comune:

- 1°. per le Concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni (art. 92, comma 2, del D.P.R n° 285/90), trascorsi cinquanta (50) anni dalla Tumulazione dell'ultima salma ove si verificano gravi insufficienze rispetto al fabbisogno del Cimitero stesso e non sia possibile provvedere in altro modo a norma del precedente articolo 33 del presente Regolamento.
- 2°. Qualora la Concessione rimanga inutilizzata per un periodo superiore ai trentacinque (35) anni.

Le revoche di cui al punto 1°, vengono esercitate previa adeguate ricerche ed eventuali Estumulazioni e/o Esumazioni come stabilito dal precedente articolo 42, commi 2 e 3, del presente Regolamento.

In tutti i casi previsti nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

Art. 45 - Decadenza

La decadenza può essere comunicata dal Comune al Concessionario, previa regolare diffida, in caso di:

- 1°. inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di Concessione;
- 2°. abbandono per incuria e/o morte e/o irreperibilità degli aventi diritto.

La decadenza viene esercitata previa adeguate ricerche ed eventuali Estumulazioni e/o Esumazioni come stabilito dal precedente articolo 42, commi 2 e 3, del presente Regolamento.

In tale caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

Art. 46 – Rinuncia e relativo rimborso

Il Concessionario che intende retrocedere uno o più Loculi e/o Cellette Ossarie e/o Cinerarie (in caso che il feretro sia trasferito in altra sede prima della scadenza naturale della Concessione) dovrà rinunciare a favore del Comune, il quale lo rimborserà in base alle tariffe applicate al momento della Concessione, secondo i seguenti criteri:

- 1°. dal 1° al 12° anno il 50%;
- 2°. dal 13° al 25° anno il 30%.

Nessun rimborso è dovuto per:

- 1°. restituzioni che avvengono dal 26° anno;
- 2°. restituzioni di Suoli qualsiasi periodo sia passato dall'inizio della Concessione.

Art. 47 – Soppressione del Cimitero

In caso di soppressione del Cimitero (che può avvenire soltanto per ragioni di dimostrata necessità e deve essere deliberata dal Consiglio Comunale sentito il parere dell'Azienda Sanitaria Locale) o di rifacimento delle opere, tutte le Concessioni si estinguono.

In tal caso i Concessionari hanno diritto di richiedere ed ottenere, a titolo gratuito, un posto corrispondente alla precedente Concessione e per la durata residua loro spettante o per la durata di novantanove (99) anni per le Concessioni ad uso perpetuo.

Tale diritto può essere esercitato entro novanta (90) giorni dalla data di notifica del provvedimento di soppressione del Cimitero; la notifica può avvenire anche a mezzo di pubblica affissione.

I feretri, per i quali non è stato esercitato il diritto sancito nel precedente comma, verranno eventualmente Estumulati e/o Esumati come stabilito dal precedente articolo 42, commi 2 e 3, del presente Regolamento previa adeguate ricerche.

TITOLO XV – ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI E TRASLAZIONI

Art. 48 – Calendario degli spostamenti

Non possono essere eseguite Estumulazioni, Esumazioni e Traslazioni sia ordinarie sia straordinarie nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

Le Estumulazioni, Esumazioni e Traslazioni straordinarie vengono eseguite nelle ore antimeridiane del giorno di chiusura al pubblico del Cimitero.

Le Estumulazioni ed Esumazioni ordinarie eseguite direttamente dal Comune seguono un loro calendario ben preciso e l'area interessata sarà adeguatamente delimitata per impedirne l'accesso al pubblico.

In tutti i casi su indicati alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

E' vietato, a norma dell'art. 87 del D.P.R. n° 285/1990, eseguire sulle salme Estumulate od Esumate operazioni tendenti a ridurre il cadavere non mineralizzato per permettere l'inserimento dei resti mortali in contenitori di misura inferiore a quella della cassa nella quale fu Tumulato od Inumato.

Delle operazioni compiute si deve redigere apposito verbale in duplice copia, una delle quali deve essere conservata agli atti dal Responsabile del Servizio ed un'altra consegnata all'Ufficio di Stato Civile.

Le operazioni sopradescritte possono essere effettuate solo da Ditte in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato per attività strettamente inerenti all'oggetto trattato dal presente articolo.

Art. 49 – Estumulazione ordinaria

Le salme Tumulate si possono Estumulare, in via ordinaria, alla scadenza della Concessione del Loculo.

Le salme che risultano non mineralizzate sono trasferite ed Inumate in un Suolo, per il turno di rotazione di cinque (5) anni, praticando, nella cassa metallica, un'opportuna apertura per favorire la ripresa del processo di mineralizzazione a norma dell'art. 86 del D.P.R. n° 285/1990, ovvero l'Ufficiale dello Stato Civile può altresì autorizzare la cremazione delle salme estumulate se sono trascorsi almeno venti (20) anni dalla tumulazione, acquisendo l'assenso dei parenti.

Sia il rinnovo della Concessione che il Suolo concesso per il turno di rotazione o l'eventuale costo della Cremazione saranno soggetti al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale in occasione delle operazioni di Estumulazione.

Nel caso di completa mineralizzazione del cadavere si applica il precedente articolo 40 del presente Regolamento.

Art. 50 – Estumulazione straordinaria

Le salme possono essere Estumulate prima dello scadere del periodo di Concessione:

1° . per ordine dell'Autorità Giudiziaria;

2° . per essere trasportate in altra sepoltura se rispettano le disposizioni di cui all'art. 88 del D.P.R. n° 285/1990 e del successivo articolo 53 del Presente Regolamento;

3° . per essere Cremate, trascorso il periodo di legge;

4° . per i Loculi a concessione perpetua o per le Tombe di Famiglia, Edicole, Cappelle ecc... a condizione che sia trascorso il periodo di legge dalla sepoltura.

Le Estumulazioni di cui al punto 1° del presente articolo, devono essere effettuate alla presenza del delegato dall'Azienda Sanitaria Locale e del Responsabile del Servizio di custodia; le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme eventualmente dettate dall'Autorità Giudiziaria stessa.

Le Estumulazioni di cui ai punti 2°, 3° e 4° del presente articolo, sono regolate dal Sindaco, devono essere eseguite da personale operante nel settore dei Servizi Funebri alla presenza di un delegato dell'Azienda Sanitaria Locale e di un'Impresa di Pompe Funebri, nel caso sia necessaria la "fasciatura" della cassa per salme non mineralizzate.

Art. 51 – Esumazione ordinaria

Le Esumazioni ordinarie si eseguono allo scadere della Concessione del Suolo per l'Inumazione.

Qualora, dopo il prescritto turno di rotazione si sia accertata la incompleta mineralizzazione del cadavere, la rotazione viene prolungata di un ulteriore quinquennio.

Anche questo tipo di operazione è regolata dal Sindaco ed il prolungamento

della Concessione a causa del periodo di rotazione sarà soggetta al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale in occasione delle operazioni di Esumazione.

Art. 52 – Esumazione straordinaria

Le Esumazioni straordinarie non possono essere eseguite se non sono trascorsi almeno due (2) anni dal decesso nel caso previsto dall'art. 84, comma 1 lett. b) del D.P.R. n° 285/90; in ogni caso viene richiesto il Nulla-Osta dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza, la quale, verificate le cause del decesso, concederà o no il proprio assenso.

L'unica eccezione prevista è quella della richiesta di Esumazione presentata dall'Autorità Giudiziaria; nel qual caso si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 50, comma 2, del presente Regolamento.

Si potrà, altresì, procedere ad esumazione di salme, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Art. 53 - Traslazione

Il trasferimento di salma è consentito solo da Celletta o Loculo a Sepolcri Privati (tombe ecc...) nell'ambito dello stesso Cimitero o da questo Cimitero ad un altro alle medesime condizioni o per trovare ubicazione in un'altra Celletta o Loculo, nel rispetto di quanto precisato nei precedenti articoli del Titolo XV del presente Regolamento ed in particolar modo di quanto specificato dal precedente articolo 50, punto 2°.

Art. 54 – Rifiuti ed oggetti rinvenuti all'atto di Estumulazione, Esumazione e Traslazione

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono raccolti e selezionati per il recupero, oppure sono smaltiti secondo la normativa vigente in materia e cioè il D. Lgs. n° 22 del 05/02/1997 ed il D.P.R. n° 254/2003.

Tutti gli oggetti di valore rinvenuti dal personale addetto alle operazioni di Estumulazione e/o Esumazioni, sono custoditi, previa disinfezione, in depositi sicuri presso il Comune.

Coloro che ne hanno titolo, possono richiedere la consegna degli oggetti citati presentando domanda all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Per ciò che riguarda gli ornamenti della sepoltura vera e propria (lapidi ecc...) si applica quanto già specificato nel precedente articolo 27 del presente Regolamento.

Salvo quanto sopra specificato, all'atto delle Estumulazioni e/o Esumazioni nessuno, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria, può prelevare parti di cadavere, indumenti od altri oggetti presenti nella sepoltura.

TITOLO XVI – TARIFFE E DIRITTI

Art. 55 - Tariffa

Le tariffe da applicare per la Concessione di Aree, Cellette, Loculi e Suoli per le sepolture di cui al precedente articolo 19 del presente Regolamento, nonché le spese a carico dell'utenza per l'erogazione di servizi quali Cremazione, Conferimento, Estumulazioni, Esumazioni, Traslazioni e Trasporti vengono deliberate dalla Giunta Comunale sulla base di criteri consolidati nel tempo, quali la residenza o meno sul territorio al momento del decesso e la tipologia della sepoltura stessa.

La Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe ha facoltà di prevedere forme di pagamento rateizzato a fronte di particolari e motivate esigenze.

La gratuità della Concessione di una Celletta Cineraria, di un Loculo o di un Suolo (per un periodo di tempo uguale alle Concessioni a pagamento), a scelta dei parenti, è prevista solo in caso il defunto abbia la residenza nel Comune al momento del decesso ed abbia ottenuto, alla data del decesso stesso, la Medaglia d'Oro quale Donatore di Sangue.

Nel caso di inadempienza, rispetto alle spese su menzionate, da parte dei Concessionari, il Comune provvederà al recupero coatto delle stesse a norma di legge.

Tale procedura si applica altresì ai casi in cui è necessario provvedere a lavori di manutenzione straordinaria e rimessa in pristino per danni causati da Concessionari che non provvedano di persona.

Nel Cimitero vengono riservati Suoli per Inumazione nel caso si presenti la necessità di seppellire salme di persone decedute nel territorio comunale indigenti come stabilito da deliberazione del Consiglio Comunale n° 60 del 29/11/2001 per le quali sussista disinteresse da parte dei familiari. Nel caso indicato in quest'ultimo comma del presente articolo, sono a carico del Comune di residenza le spese di trasporto della salma.

Art. 56 – Tariffa per rinnovo della Concessione a termine

Qualora, alla scadenza della Concessione, venga esercitato il diritto di rinnovo, ai sensi del precedente articolo 20 del presente Regolamento, i richiedenti saranno soggetti al pagamento della tariffa prevista per la Concessione in questione, vigente al momento della presentazione della richiesta di rinnovo della stessa.

Art. 57 - Diritti

Tutte le operazioni od interventi esercitati su richiesta e/o interesse dei privati, nonché tutto quanto preso in considerazione dal presente Regolamento al fine di fornire le prestazioni denominate "Servizi Cimiteriali" sono soggette al pagamento dei cosiddetti "DIRITTI CIMITERIALI".

Si precisa inoltre che i Diritti sopra indicati restano a carico dei parenti del defunto anche qualora si sia proceduto alla Concessione "gratuita" in quanto il defunto stesso era in possesso della Medaglia d'Oro quale Donatore di Sangue, a norma del precedente articolo 55 del presente Regolamento.

L'articolazione e la quantificazione di quanto previsto al precedente comma del presente articolo, viene stabilito ed aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale.

Sono soggetti al pagamento di tali Diritti anche i discendenti che intendano usufruire della possibilità di riutilizzare i Loculi concessi in uso perpetuo come previsto dal precedente articolo 33 del presente Regolamento.

TITOLO XVII – SEPOLTURE PARTICOLARI

Art. 58 – Reparti speciali nel Cimitero

Per la sepoltura delle salme di persone professanti culti diversi da quello cattolico si applicano le disposizioni di cui al Capo XX del D.P.R. n° 285/1990.

Art. 59 – Costruzione di Sepolcri privati all'esterno del Cimitero

Per la costruzione di Sepolcri privati, destinati a raccogliere ceneri, resti mortali e/o salme, al di fuori del Cimitero, si applicano le disposizioni previste al Capo XXI del D.P.R. n° 285/1990 e del D.P.C.M. del 26/05/2000.

TITOLO XVIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 60 - Sanzioni

Salvo l'applicazione delle sanzioni penali per fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, è soggetta a Sanzione Amministrativa, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n° 1265, come modificato dall'art. 3 delle Legge 12 luglio 1961 n° 603 e dagli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Art. 61 - Abrogazioni

Il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 15 marzo 1978 n° 68, è abrogato.

E' abrogata altresì ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento, il quale entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.